

Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile - Sentenza n.172 del 19.02.2026

Relatore: *Balletti Maria*

Prestazioni sanitarie SSN – Giurisdizione – Prescrizione – Sconto tariffario – Tetto di spesa – Interessi.

Quando la controversia ha ad oggetto la sola debenza dei corrispettivi in base agli accordi contrattuali, senza domanda di annullamento di atti autoritativi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario; la pretesa soggiace alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non trovando applicazione l'art. 2948, n. 4, c.c., poiché non si tratta di obbligazioni periodiche ma di debiti liquidati su rendiconti; lo "sconto tariffario" ex art. 1, co. 796, lett. o), L. 296/2006 ha efficacia limitata al triennio 2007-2009 e non opera oltre tale periodo, né può essere introdotto per via negoziale o mediante inserzione automatica; il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della pretesa, con onere della prova a carico dell'ASL; sugli importi riconosciuti maturano gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. (Appello accolto).